

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare 4/A

Roma, 01/07/2024

Alle Direzioni Centrali
LORO SEDI

All'Ufficio Centrale Ispettivo
SEDE

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Sig. Capo Dipartimento
SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Sig. Dirigente Generale Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco
SEDE

Al Comando del Corpo Permanente di TRENTO

All'Associazione Nazionale dei Vigili del
Fuoco del Corpo Nazionale
CAPANNELLE

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

OGGETTO: Copertura assicurativa "RCT" - Anticipazione e rimborso delle spese legali ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 emessa dalla Società Liberty Mutual Insurance SE

Si comunica che in data 17/6/2024 l'ONA ha stipulato con la Società Liberty Mutual Insurance SE il contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo di Responsabilità Civile Terzi a favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con decorrenza retroattiva dal 31 dicembre 2023.

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Ai fini della gestione della polizza si richiama l'attenzione, in particolare, sulle seguenti disposizioni contrattuali:

Polizza RCT/O

Art. 31: Obblighi delle parti e denuncia in caso di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dall'Assicurato, per il tramite del Broker, entro trenta (30) giorni lavorativi da quando il primo ne sia venuto a conoscenza.

Per la garanzia RCT l'obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali venga avanzata una richiesta di risarcimento di danni da parte di Terzi, venga notificata un'istanza di mediazione, o vi sia attivazione di un'Autorità Giudiziaria.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia”

Art. 32: Gestione delle vertenze e spese legali

Si conviene che per i sinistri ad essa denunciati la Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra Legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Le spese per resistere alla azione promossa contro l'Assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per Legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

*L'Assicurato deve far pervenire alla Società **nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento**, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.*

L'Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti. [...]”

Pertanto, in ordine all'adempimento di cui all'articolo 31, il dipendente al verificarsi del sinistro, dovrà informare tempestivamente e direttamente il Broker per iscritto al seguente indirizzo: ufficiosinistri@gbsapri.it, PEC: sinistri@pec.gbsapri.it il quale, entro trenta giorni da quando il dipendente ha avuto conoscenza del sinistro, provvederà a darne comunicazione scritta alla Società Liberty Mutual Insurance SE per l'apertura della pratica per ricezione denunce sinistrirc@libertyglobalgroup.com e per seguiti e successiva corrispondenza su sinistri aperti.

La denuncia dovrà essere, pertanto, comunicata direttamente dall'Assicurato al Broker per l'apertura del sinistro.

Detta comunicazione dovrà essere inoltrata anche agli uffici dell'Opera Nazionale di Assistenza (ONA), che legge per conoscenza al seguente indirizzo e-mail: opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Si ribadisce l'importanza che la denuncia contenga una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso.

Per quanto concerne la previsione di cui **all'art. 32** l'Assicurato (dipendente o uffici competenti del Ministero dell'Interno) dovrà far pervenire alla Società nel **termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento**, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.

L'Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Gli Uffici in indirizzo cureranno la massima diffusione tra il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della presente circolare, che sarà pubblicata anche dal Dipartimento.

F.to
IL PRESIDENTE
Claudio Gorelli